

Sentenza n. 893/2016 pubbl. il 19/05/2016

RG n. 500228/2012

Repert. n. 2090/2016 del 20/05/2016

N. R.G. 500228/2012



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 500228/2012

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

COMUNE FABRIANO

CONVENUTO

Oggi 19 maggio 2016 ad ore 13.02 innanzi al dott. Dorita Fratini, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. PASCUCCI GIANFRANCO e la parte personalmente

Per COMUNE FABRIANO l'avv. CIAMBRICCO SIMONA

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.

Il giudice all'esito si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 16.52, viene riaperto il verbale e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, dandone lettura.

Il Giudice
dott.ssa Dorita Fratini
(atto sottoscritto digitalmente)





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Dorita Fratini, sentite le conclusioni delle parti di cui al presente verbale ed udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 281 *sexies* cpc dà lettura della seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 500228 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012 e vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. PASCUCCI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in MACERATA, VIA DEI VELINI, n. 14, in virtù della delega a margine dell'atto di citazione

attore

E

COMUNE FABRIANO (C.F. e P.IVA 00155670425), rappresentato e difeso dall'avv. SIMONA CIAMBRICCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in FABRIANO, VIALE STELLUTI SCALA N. 22, , giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione notificato il sig. [redacted] in proprio e quale tutore di [redacted],
Repart. n. 2090/2016 del 20/05/2016

conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona nella allora sede distaccata di Fabriano il Comune di Fabriano affinché fosse accertato e riconosciuto il diritto soggettivo del figlio [redacted] gravemente disabile, alla attuazione del progetto di vita ex art. 14 della legge 328/2000 nella forme applicate così come descritte nell'atto introduttivo e nel rispetto delle indicazioni del Giudice tutelare come da ordinanza del 22.2.2011 e stabilire che parte attrice non è tenuto a compartecipare ai costi afferenti alla gestione del Cser [redacted] di Fabriano nella misura chiesta dal Comune. A fondamento della domanda parte attrice assumeva: che il figlio [redacted] è affetto da una disabilità grave; che l'UMEA, ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 ha predisposto un progetto di vita individuale mediante la presa in carico di [redacted] presso una comunità residenziale il Coser [redacted] e, durante la giornata, presso un centro socio educativo riabilitativo il Cser "[redacted] di Fabriano; che tale progetto è stato formalizzato in un progetto educativo personalizzato (cd PEI) che prevedeva interventi a favore del disabile secondo il rapporto 1 assistito/1 operatore; che il 26.10.2010, durante una riunione, venne proposta al padre di [redacted] una modifica del suddetto piano in quanto non era possibile mantenere il doppio servizio assistenziale (residenziale e diurno); di essersi rivolto al Giudice Tutelare il quale con ordinanza del 22.2.2011 disponeva la prosecuzione del PEI presso la Coser [redacted] in quanto struttura più vicina al domicilio paterno, precisando che dovevano essergli garantiti gli stessi servizi già fruiti e il rapporto 1 assistito/1 operatore; che il Comune di Fabriano ha autorizzato l'ammissione del disabile presso la struttura residenziale "[redacted] e autorizzava la prosecuzione della frequentazione del centro diurno fino al successivo mese di agosto; che sulla base delle indicazioni dell'UMEA in data 28.6.2011 è stato attuato l'inserimento di [redacted] nella nuova struttura Coser e che tale servizio era integrato con la frequentazione del centro diurno CSER con indicazione degli orari; che il Comune ribadendo la propria impossibilità di garantire un duplice servizio investiva l'Umea del compito di redigere un nuovo progetto educativo; che il signor [redacted] si è opposto a tale modifica e non



Sentenza n. 893/2016 pubbl. il 19/05/2016

RG n. 500228/2012

Repart. n. 2090/2016 del 20/05/2016

ha approvato quelle successivamente proposte, atteso che la struttura Coser non era in grado assicurare al figlio il rapporto di 1 assistito/1 operatore; che con nota del 27.12.2011 il Comune di Fabriano comunicava che avrebbe garantito solo una integrazione della retta per l'ospitalità di [redacted] presso la Coser e stabiliva che i costi per la frequenza del Cser da parte del ragazzo sarebbero stati a carico del signor [redacted], che gli atti di indirizzo elaborati dal Comune non prevedono alcuna incompatibilità tra il servizio residenziale e il servizio diurno; che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per ciò che attiene agli atti di gestione dei progetti elaborati ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000; che le risorse economiche del disabile sono già utilizzate per la compartecipazione alle spese presso il Coser; che le condizioni economiche del signor [redacted] non consentono allo stesso di pagare la retta richiesta dal Comune; che la richiesta di compartecipazione presuppone l'acquisizione dell'ISEE ex art.25 Legge 328/2000 e Dlgs 130/2000.

Si costituiva in giudizio il Comune di Fabriano domandando il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale che fosse accertato l'obbligo del signor [redacted] in proprio e quale tutore del figlio [redacted] a partecipare ai costi di gestione dello Cser [redacted] di Fabriano con condanna al pagamento della somma maturata a tale titolo pari ad euro 13.000,00 per l'anno 2012, nonché per tutti gli anni successivi oltre rivalutazione e interessi.

A fondamento della domanda assumeva che: il disabile è stato inserito nella nuova struttura Coser in ossequio all'ordinanza del Giudice tutelare; che il Comune ha garantito le stesse opportunità ed attività riabilitative; che il giudice tutelare aveva previsto che fossero assicurate condizioni rispettose del diritto del disabile nell'ambito delle risorse disponibili; che l'inserimento del disabile presso il centro sociale diurno era provvisorio e propedeutico all'inserimento definitivo dello stesso presso il centro residenziale e dunque con inserimento definitivo dell'utente presso un solo centro; che il provvedimento del Giudice Tutelare datato 22.2.2011 non assicurava di per sé la permanenza del ragazzo presso il centro diurno [redacted] e comunque nell'ambito delle risorse disponibili; che il padre del disabile ha rifiutato immotivatamente il PEI predisposto nell'anno 2011 e decideva di usufruire anche



del servizio diurno presso il centro [redacted], in aggiunta al servizio offerto dalla struttura residenziale Coser; che il ragazzo è l'unico ad usufruire di due servizi; che l'erogazione dei servizi può avvenire solo nell'ambito delle risorse disponibili; che i servizi offerti dal PEI predisposto nell'anno 2011 sono adeguati alle esigenze del disabile; che la Regione Marche ha stabilito che la frequentazione di ulteriori servizi al di fuori del Coser non deve comportare un aggravio di costi per l'ente, né il pagamento di due rette per intero; che il signor [redacted] ha rifiutato gli adeguamenti del PEI sia nell'anno 2011 che 2012; che il Comune ha, pertanto, richiesto al signor Pietrangeli il costo di tale ulteriore servizio, al quale l'utente non aveva diritto, perché costituiva un duplicato di quello già erogato presso la struttura residenziale.

Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 cpc di cui le stesse si avvalevano per articolare mezzi di prova, con ordinanza riservata il precedente giudice istruttore ammetteva la consulenza tecnica, che veniva espletata.

Disposti chiarimenti sulla consulenza già svolta, all'esito di essa parte attrice rinunciava alla proprie istanze istruttorie e parte convenuta insisteva sull'ammissione di alcune testimonianze.

Con ordinanza riservata questo giudice, ritenuta completa l'istruttoria svolta, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, assegnando alle parti termine anteriore alla udienza per il deposito di brevi note conclusionali.

La causa è stata discussa all'odierna udienza.

II) La domanda attorea è fondata.

[redacted] è un ragazzo gravemente disabile affetto da [redacted]
[redacted].

La diagnosi espressa dal ctu, sia nella prima relazione che nel supplemento di perizia, ha trovato ampia conferma nella documentazione medica in atti e nelle valutazioni del dott. Pauri del Servizio Unità Multidisciplinare dell'età adulta (cd UMEA), che ha seguito il paziente nel corso degli anni, il quale ha dichiarato che il paziente [redacted] presenta "[redacted]



Tale diagnosi esprime allo stato attuale quanto già diagnosticato sulla base di analoghe valutazioni dal dott. [redacted] neurologo presso la clinica di neurologia degli [redacted] in data 3.10.2011 e 10.5.2012 (cfr ctu).

Su proposta dell'UMEA e su richiesta del padre [redacted] in data 19.4.2004, è stato inserito presso la struttura residenziale "[redacted]" situata in [redacted] e da allora ha frequentato contemporaneamente il centro sociale diurno "[redacted]" sito a Fabriano.

A favore di Mirco è stato predisposto un progetto educativo per gli anni 2009/2010 nel quale venivano valorizzate in modo specifico alcune attività ritenute utili e particolarmente gradite al paziente, ossia la musicoterapia, la fisioterapia, l'attività natatoria, la rieducazione equestre, la pet therapy (cfr ctu e PEI 2009-2010).

Tale progetto educativo prevedeva la contemporanea frequentazione del centro diurno e del centro residenziale e in tali termini lo stesso ha trovato attuazione.

In sede di verifica dell'andamento del progetto è stata evidenziata la bontà delle iniziative intraprese a favore di [redacted] ed è stata ribadita l'importanza della presenza e dell'intervento dell'educatore e sono stati indicati nel dettaglio gli interventi giornalieri (cfr relazione del 23.10.2010 doc. 5,7 fascicolo di parte attrice). A tal proposito appare molto significativa la voce "*obiettivi raggiunti*" che elenca i buoni risultati conseguiti da [redacted] e la voce "*strumenti laboratori attività*" che vengono definiti adeguati.

E' pacifico che nel mese di ottobre 2010, il Comune abbia proposto al padre di Mirco una modifica del Pei che prevedeva la permanenza di [redacted] presso la sola struttura residenziale e che escludeva di fatto i servizi erogati presso il centro diurno.

Il signor [redacted] rivolgeva al Giudice tutelare il quale disponeva che Mirco doveva proseguire il Pei adottato negli anni 2009 e 2010 presso la struttura residenziale Coser [redacted] sita in Fabriano



in luogo della struttura residenziale sita in [redacted] dove il paziente era già inserito, perché più vicina al domicilio paterno.

Il giudice tutelare stabiliva inoltre che il Pei predisposto per [redacted] prevedeva da sempre e in ragione della gravità del caso l'inserimento del giovane in una struttura residenziale e la frequentazione di un Centro Diurno per lo svolgimento delle principali attività socio riabilitative, quali la pet therapy, la musicoterapia e la fisioterapia. Il GT evidenziava inoltre che nel PEI è stato ribadito quanto affermato nelle precedenti stesure ossia la necessità che in tutte le principali aree di interesse del giovane (cognitiva, motoria, dell'autonomia, socio- relazionale, della comunicazione e del linguaggio) venga mantenuto e favorito un intervento individualizzante nei confronti del disabile che prevedesse un rapporto 1:1 ossia di un operatore a un utente, salvo nell'area della musicoterapia ove erano previste anche attività in piccoli gruppi.

Il GT ha dunque affermato che era necessario per il benessere del giovane dare integrale esecuzione a tale progetto così come attuato anche perché già all'epoca della emanazione del provvedimento si erano evidenziate delle criticità e delle regressioni causate da una compressione delle strategie assistenziali predisposte a favore di [redacted]

Il Comune di Fabriano con nota del 24.5.2011 ha comunicato al signor [redacted] l'inserimento di [redacted] presso la struttura residenziale Coser [redacted] [redacted] dove [redacted] è stato trasferito nel mese di agosto 2011 e dove attualmente risiede.

La frequentazione del centro diurno Cser [redacted] veniva autorizzata fino al mese di agosto, con indicazione degli orari (doc. 9 e 11 fascicolo di parte attrice).

Il Comune di Fabriano rappresentava che avrebbe predisposto per [redacted] uno solo dei servizi fino ad allora fruiti e chiedeva all'Umea di predisporre un piano adeguato come si evince dalla nota del 12.10.2011 e in particolare dal verbale della riunione ad essa allegato tenutasi in data 12.10.2011, da cui emerge: la volontà del Comune di ridurre il servizio ad uno solo, l'invito rivolto al signor [redacted]



Sentenza n. 893/2016 pubbl. il 19/05/2016

RG n. 500228/2012

Report n. 2090/2016 del 20/05/2016

██████████ ad operare una scelta tra i due servizi, la ferma opposizione di quest'ultimo alla suddetta modifica.

In data 20.10.2011 l'Umea esprimeva in parere tecnico in ordine alla collocazione più idonea per ██████████ e tenuto conto della volontà del Comune di finanziare un solo progetto affermava che la soluzione più adeguata risultasse la permanenza di esso presso la struttura ██████████

In data 10.11.2011 è stato predisposto un nuovo piano individualizzato, sulla base delle linee predisposte dall'UMEA, che prevedeva l'erogazione a favore di Mirco dei soli servizi presso la struttura residenziale Coser.

Il signor ██████████ non ha condiviso tale progetto, perché la struttura Coser non era in grado di garantire durante le attività il rapporto 1:1 tra operatore e paziente, rapporto invece garantito presso la struttura diurna Cser ██████████.

Parte convenuta assume che il PEI approvato nel 2011 rispettava il dettame del GT e che il rifiuto del signor Pietrangeli di darvi seguito si appalesava come del tutto immotivato.

La circostanza è smentita *per tabulas* dal contenuto del progetto che prevedeva l'esclusione della permanenza presso il centro diurno già frequentato dal paziente e dallo stesso verbale della riunione del 12.10.2011, già richiamato.

La circostanza è inoltre smentita dalle stesse allegazioni e produzioni di parte convenuta che ha incentrato la propria difesa sulla natura provvisoria dell'inserimento del paziente nella struttura diurna, affermazione che si pone in palese contrasto non solo con il PEI approvato negli anni 2009 e 2010 che non fa riferimento alla provvisorietà di tale inserimento del giovane nella struttura diurna, ma soprattutto con quanto stabilito dal Giudice tutelare con il richiamato provvedimento del 22.2.2011.

La necessità di mantenere a favore di ██████████ entrambi i servizi non può essere esclusa per ragioni economiche, né a tal fine può essere utilizzato il provvedimento del GT che merita una lettura diversa da quella proposta dal Comune, sia nel suo significato letterale che per effetto del richiamo alla giurisprudenza formatasi in ordine alla applicazione della Legge 328/2000.



IL GT infatti ha affermato che *"nell'ambito delle risorse disponibili gestite dal Comune devono comunque essere assicurate soluzioni rispettose del diritto soggettivo acquisito dall'utente"* e il tenore stesso del provvedimento conferma che sussisteva tale diritto in capo al [REDACTED] proprio in ragione della gravità della patologia e dei precedenti PEI adottati a suo sostegno e che avevano trovato attuazione.

IL GT ha dunque fatto buon governo della prevalente giurisprudenza, alla quale anche questo giudice intende dare continuità, secondo cui la predisposizione di un progetto personalizzato a favore di un utente affetto da disabilità viene a costituire un diritto soggettivo *"incomprimibile in dipendenza di carenze organiche, ovvero di esigenze di bilancio"* (TAR Lazio 4705/2015; TAR Toscana, n. 54/2014; arg. ex Cass., n. 2601/20146; arg. ex C.Cost., n. 80/2010).

Tale diritto trova fondamento: nell'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nell'art. 24, 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 18/2009, nell'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea, negli artt. 9 e 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione e nella Costituzione (artt. 2, 3, 32, 34 e 38), art. 14 della legge 328/2000.

Alla luce delle argomentazioni che precedono e delle norme richiamate questo giudice ritiene che una volta indicato e definito un PEI a favore di un soggetto disabile, che ha trovato positiva attuazione (cfr verifica Umei del 23.10.2010) questo non può essere ridotto o modificato senza una valida giustificazione, che affondi le sue radici nell'interesse del soggetto disabile.

Tale giustificazione non è ravvisabile nelle esigenze di bilancio, peraltro allegate ma non provate dalla parte convenuta, nè nella circostanza che [REDACTED] sarebbe l'unico soggetto a godere del doppio servizio, perché le sue condizioni sono di tale gravità che la duplicità del servizio non attuerebbe un ingiustificato *"privilegio"* rispetto ad altri utenti del servizio, ma confermerebbe un intervento necessario al fine di dare continuità ad un percorso già intrapreso e rivelatosi proficuo, la cui sospensione si rivelerebbe estremamente dannosa per il paziente.



A tal proposito appare utile richiamare alcuni passaggi significativi della consulenza tecnica e del supplemento predisposto dal ctu.

Il ctu ha in primo luogo evidenziato che in ragione della grave patologia e delle limitazioni del paziente è necessario un trattamento che rispetti il rapporto di 1 assistito/1 educatore.

Il ctu ha evidenziato in particolare che [redacted] presenta un atteggiamento [redacted] che rende necessari stimoli continui al fine di evitare che lo stesso ricada in una forma di isolamento e di regressione, proprie della patologia di cui è affetto.

Il ctu ha evidenziato che la struttura Coser, ossia la struttura residenziale dove attualmente è inserito [redacted] *"pur sicuramente ben organizzata e validamente condotta, non garantisce per l'intero arco della giornata un supporto sufficiente al trattamento completo delle patologie del signor Pietrangeli"*.

Nel supplemento alla consulenza depositata [redacted] ha inoltre evidenziato che [redacted] per la sua patologia ha una tendenza all'isolamento, che deve essere contrastata e che lo stesso deve essere sempre stimolato e, a questo fine è fondamentale che sia mantenuto il rapporto di 1 utente/1 assistente che serve proprio ad impedire detta tendenza all'isolamento.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A seguito delle visite presso i due centri il ctu ha evidenziato che presso il Cser c'era sempre un operatore accanto a [redacted] e che questo centro è in grado di assicurare durante le attività il rapporto tra assistito e operatore di cui [redacted] ha bisogno.*

Il ctu ha ribadito che è importante che [redacted] non svolga tutte le attività all'interno del centro residenziale Coser, ma che si rechi anche presso altri centri, perché da tali stimoli esterni trae beneficio, in quanto contrastano la sua tendenza all'isolamento.

Il ctu quindi ritiene che lo svolgimento di tutte le attività presso un unico centro non sia proficuo per il giovane.



Tale valutazione è stata condivisa anche dal rappresentante dell'Unmea [redacted] quale ha riferito che, pur in presenza di una struttura di riferimento, è indispensabile per [redacted] che non gli siano precluse attività diversificate e stimoli esterni ed integrati in altre realtà o Centri del territorio.

Il ctu ha operato una ricognizione delle attività svolte da [redacted] nei due centri che evidenzia la inidoneità del solo centro Coser a garantire un intervento completo a favore del paziente. In particolare ha indicato una serie di attività che [redacted] svolge in modo individuale presso il Cser di Fabriano ed ha evidenziato non solo l'utilità ma il gradimento del paziente rispetto da esse.

Il ctu ha inoltre rilevato che la fisioterapia svolta presso il Cser è frutto di un progetto che va avanti da anni e che tale attività, sebbene astrattamente praticabile presso il Coser, è bene che sia praticata all'esterno perché *"per la patologia diagnosticata è importante che il soggetto nel corso della giornata non rimanga sempre nella stessa struttura"*.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Il ctu, quindi, valutando gli interventi offerti dai due centri, ha concluso che con la sola frequentazione del Coser [redacted] rischierebbe la regressione della sua situazione che ora si presenta stabile e tale quadro di stabilità e l'assenza di peggioramenti e regressioni, pertanto, è proprio il frutto della sinergia delle attività poste in essere nei due centri.

Ha inoltre aggiunto che per [redacted] *"vedere le stesse persone, non avere sollecitazioni diverse, e frequentare gli stessi ambienti sarebbe senza dubbio dannoso. Le regressioni e le criticità che si verificherebbero sarebbero il peggioramento della sua patologia,* [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]



Alla luce del quadro descritto e tenuto conto dei possibili rischi per la salute del giovane a seguito di una modifica del regime degli interventi eseguiti sino ad ora a suo favore, il ctu ha dunque concluso che in ragione delle diverse attività previste presso i due centri *“è necessaria la frequentazione congiunta degli stessi in quanto è l'unica idonea a garantire la cura e la riabilitazione del periziando per il mantenimento e lo sviluppo delle aree di autonomia cognitiva, motoria, socio-relazionale, della comunicazione e del linguaggio”... “ presso i due centri deve essere mantenuto il rapporto 1 assistito/1 educatore.”*

Alla luce delle argomentazioni espresse dal ctu, suffragate dalla documentazione in atti e dalle stesse valutazioni dell'Umea (cfr verbali allegati al supplemento di ctu) si deve ritenere che il piano personalizzato a favore di [redacted] deve prevedere la frequentazione del centro residenziale e del centro diurno, con la conseguenza che il piano approvato nel 2011 modificativo di tale assetto già validamente attuato a favore del disabile, non appare tutelante per lo stesso.

La domanda di parte attrice, pertanto, merita pieno e integrale accoglimento atteso che sussiste il diritto soggettivo di [redacted] ad un Pei che assicuri gli interventi già previsti e applicati sulla base del PEI approvato negli anni 2009-2010, affinché sia assicurata la frequentazione congiunta del centro Coser e del centro Cser e, nell'ambito di dette strutture, che sia mantenuto il rapporto di 1 assistito/1 educatore.

La domanda riconvenzionale avanzata dal Comune non appare meritevole di accoglimento sotto molteplici profili.

E' pacifico che il signor [redacted] abbia rifiutato di dare esecuzione al PEI approvato nell'anno 2011, che escludeva la fruizione dei servizi presso il centro Cser *“ [redacted] che la frequentazione di tale centro da parte del giovane è proseguita, nonostante le diffide del Comune.*

Il Comune con nota del 27.12.2011 ha invitato il signor [redacted] a partecipare ai costi di gestione sostenuti per il centro Cser e tale domanda è stata svolta in via riconvenzionale nel presente giudizio.

La richiesta del Comune è stata contestata anche nella fase stragiudiziale.



Sentenza n. 893/2016 pubbl. il 19/05/2016

RG n. 500228/2012

Report n. 2090/2016 del 20/05/2016

Il Comune nel presente giudizio ha domandato che il signor [redacted] fosse condannato al pagamento "della somma sino ad oggi maturata a partire dal mese di gennaio 2012 e comunque per la somma annuale complessiva a suo carico che per l'anno 2012 ammonta ad euro 13.000,00 od in quella maggiore o minore che si riterrà e risulterà a seguito dell'importo erogato dalla Regione Marche nell'anno 2013". La domanda veniva promossa anche per gli "anni successivi".

Giova preliminarmente evidenziare che la domanda appare del tutto indeterminata a sfornita di prova quanto al *petitum* sostanziale, atteso che non è stato dimostrato l'importo erogato dalla Regione Marche e dunque non sono stati offerti parametri certi per l'individuazione delle somme asseritamente dovute dal signor [redacted].

A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione del Comune attore in riconvenzionale, la somma sarebbe pretesa a titolo di compartecipazione delle spese di gestione, ma non è stata data prova della sussistenza in capo al signor [redacted] dei requisiti economico reddituali per poter porre tale onere a suo carico.

Il signor [redacted] ha invece allegato e provato che il reddito percepito non consentirebbe la compartecipazione alle spese di gestione presso il Cser e su tale aspetto non vi è stata alcuna valida contestazione o prova contraria da parte del Comune.

Da ultimo giova evidenziare che la domanda di parte convenuta è, in ogni caso, infondata alla luce delle risultanze della ctu che, come già detto, ha evidenziato l'importanza di mantenere per Mirco il piano personalizzato adottato negli anni 2009-2010.

Acclarato, infatti, che il piano individuale più adatto in relazione alla grave patologia che affligge Mirco è quello che prevede la frequentazione delle due strutture, il rifiuto del signor [redacted] di accettare le modifiche del PEI dirette a eliminare il servizio offerto presso la struttura diurna Cser non era affatto immotivato ed anzi pienamente giustificato dalla documentazione medica in atti che evidenziava un quadro patologico grave ma pur sempre stabile (cfr documentazione sanitaria richiamata anche nel supplemento alla ctu) anche grazie all'apporto offerto dalle due strutture.



Sentenza n. 893/2016 pubbl. il 19/05/2016

RG n. 500228/2012

Report n. 2090/2016 del 20/05/2016

Posto dunque il diritto soggettivo di [redacted] a mantenere il precedente Pei, la permanenza dello stesso presso il centro diurno si appalesa legittima e la domanda del Comune, diretta ad ottenere la rifusione delle asserite spese, infondata.

III) Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono poste a carico di parte convenuta anche con riferimento alle spese della ctu già liquidate.

PQM

Il giudice dott.ssa Dorita Fratini definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara sussistente il diritto soggettivo di Mirco Pietrangeli di mantenere un PEI che presenti le caratteristiche del progetto individualizzato approvato negli anni 2009-2010, richiamato dal Giudice tutelare con l'ordinanza del 22.2.2011, affinché:

-sia assicurata la frequentazione congiunta da parte di [redacted] del centro residenziale [redacted] di Fabriano e del Centro Diurno "[redacted]" di Fabriano;

-nell'ambito di entrambe le suddette strutture sia mantenuto sempre a favore di Mirco Pietrangeli il rapporto di I assistito / I educatore.

2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;

3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte attrice nella somma di euro 2.800,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva a cap come per legge.

4) pone le spese della ctu, già liquidate, definitivamente a carico della parte convenuta, condannandola al rimborso a favore di parte attrice, ove anticipate.

Ancona, 19 maggio 2016

Il giudice
dott.ssa Dorita Fratini
(atto sottoscritto digitalmente)

pagina 14 di 14

